

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3545}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, TASSI, GALASSO, MARINELLI, MANCO,
di NARDO, MACALUSO ANTONINO, MILIA**

Presentata il 5 marzo 1975

Notificazione degli atti ad iniziativa di parte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei cardini fondamentali su cui ruota la funzionalità della giustizia e gran parte del complesso mondo degli affari, è costituito dall'istituto della notificazione in quanto dalla data certa della conoscenza di un atto promana una complessiva molteplicità di casi che vengono ad incidere sull'esercizio dei diritti o sui diritti stessi.

Venendo meno, per qualsiasi causa, la fluidità delle notificazioni, si determinano situazioni pesanti e talvolta irreparabilmente ma sempre pregiudizievoli per il privato cittadino.

Ogni operatore del diritto sa bene che in molti uffici, anche per lunghi periodi di tempo, mancano del tutto o sono presenti in modo assolutamente inadeguato gli ufficiali giudiziari; conosce bene la situazione in cui versa questa categoria di collaboratori della giustizia, la loro opera ed il giusto valore delle rivendicazioni che avanzano ma, d'altra parte, non è possibile restare indifferenti quando il conflitto tra ufficiali giudiziari e amministrazione della giustizia viene a incidere tanto duramente sino a travolgere anche i diritti, gli interessi, le aspettative dei singoli cittadini e della collettività.

Né al privato può essere chiesto o imposto di fatto di sopportare l'onere ed il danno

derivante dalla scarsa sensibilità e tempestività del Governo di fronte alla richiesta della categoria degli ufficiali giudiziari.

Pertanto, con la nostra proposta di legge, chiediamo che l'interessato o il suo legale rappresentante possano procedere in proprio alla notificazione nei modi di cui all'articolo 149 del codice di procedura civile che prevede la notificazione a mezzo del servizio postale, sostituendo alla attività dell'ufficiale giudiziario la iniziativa di parte.

In tal modo l'interessato stesso scriverà la formula della notificazione, con la clausola della sua sostituzione all'ufficiale giudiziario, sia sull'originale dell'atto sia sulla copia, facendo anche menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale invia quest'ultima al destinatario.

Il plico va spedito raccomandato con avviso di ricevimento e la cartolina avviso sarà successivamente allegata all'originale a prova della data certa.

Mentre, da un lato, auspichiamo che il Governo non resti ulteriormente insensibile alla richiesta della categoria degli ufficiali giudiziari, potenziandone gli organici, migliorandone il trattamento economico, dall'altro chiediamo agli onorevoli colleghi di voler approvare la presente proposta di legge per la quale chiediamo la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nei casi di impossibilità di funzionamento per oltre dieci giorni del servizio di notificazione degli atti, da qualsiasi causa o ragione determinata, la notificazione può essere eseguita dallo stesso interessato o dal suo legale rappresentante a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'interessato o il suo legale rappresentante scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione della sua sostituzione all'ufficiale giudiziario nonché dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che va, quindi, allegato all'originale.